

**STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BALDISSERO sport - ONLUS"**

1 - COSTITUZIONE E SEDE

costituita ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche l'Associazione **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BALDISSERO sport - ONLUS"**, siglabile "BALDI sport ASD ONLUS", ente associativo non commerciale, con sede in Baldissero Torinese, Via Superga 31/2.

La sede legale potrà essere trasferita, esclusivamente in territorio italiano, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo, così come potranno essere istituite sedi operative sui territori oggetto dell'attività istituzionale.

2 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Viene svolto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione didattica, la preparazione ed assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alle discipline del basket riconosciute dal nostro ordinamento ed eventualmente l'esercizio di attività strumentali e secondarie nei limiti previsti dall'articolo 9 D-lgs 36/2021 e dalla normativa di attuazione e purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di centri di benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi.

Il sodalizio sportivo può svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dall'assemblea degli associati.

Nello specifico viene svolta:

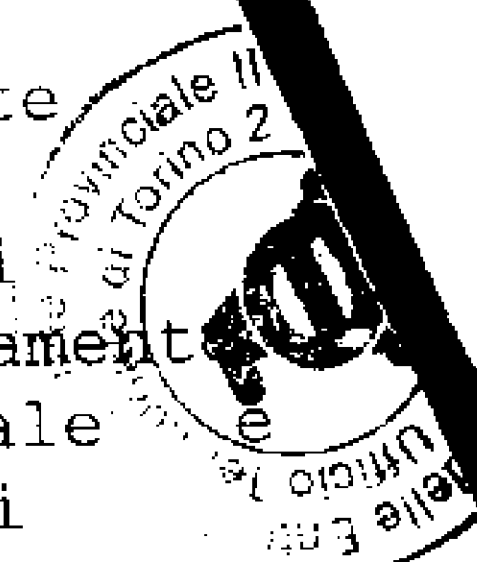
- la promozione e diffusione della passione per lo sport dilettantistico ed in particolare verso il gioco del basket, con specifico orientamento verso i giovani;
- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo, anche mediante allenamenti personalizzati e massaggi sportivi;
- l'esercizio e la promozione di attività sportive

dilettantistiche, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento e iniziativa utile allo scopo;

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale agonistica, compresi corsi di formazione per preparatori atletici e consulenze sportive;
 - la preparazione atletica di squadre;
 - l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, e simili e dei servizi connessi, bar, ristorante, strutture ricettive, e simili, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
 - l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative e ritiri;
 - la valorizzazione attraverso cambi culturali ed esperienze di tutte le iniziative idonee a supportare lo sport di qualunque natura;
 - la sensibilizzazione degli Enti locali e dell'opinione pubblica sui problemi del mondo dello sport e della cultura ad esso collegata;
 - la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa tramite lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani tramite lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - l'incoraggiamento e la promozione di contatti e la collaborazione temporanea o durevole con Enti ed Associazioni che perseguono finalità analoghe a questa Associazione.
- L'Associazione potrà altresì svolgere attività culturali, associative, ricreative, editoriali, di formazione ed organizzazione eventi.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito della legge a cui questo statuto si conforma.

L'associazione potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate dall'Unione Europea, dallo stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante le norme contenute nello stato e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.



L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva cui la stessa intenderà affiliarsi.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Con l'affiliazione alla federazione basket si impegna a richiedere l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal coni entro i previsti termini di decadenza per il riconoscimento ai fini sportivi del Coni.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti l'associazione potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- assumere e concedere agenzie, rappresentazione e mandati;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito della legge.

3 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE - ASSENZA DI FINI DI LUCRO

L'associazione non ha fini di lucro e tute le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività di:

- quote associative ordinarie dei soci e/o dei tesserati;

- quote associative suppletive e aggiuntive dei soci e/o dei tesserati;

- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

- contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- 
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

E' vietato durante la vita dell' associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art 8 del Dlgs 36/2021, dal CONI, o dagli enti cui si affilia.

4 - FONDATORI, SOCI, SOSTENITORI E BENEMERITI

Sono aderenti all'Associazione:

- a) i soci fondatori;
- b) i soci aderenti all'Associazione;
- c) i sostenitori;
- d) i benemeriti dell'Associazione.

Alla suddetta Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli aderenti devono rispettare lo statuto e le decisioni degli organi associativi, nonché collaborare al perseguimento dei fini statutari.

Con l'adesione, nelle diverse qualità, si esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alle eventuali comunicazioni e/o finalità che l'associazione persegue.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, non può, quindi, essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione, in qualità di socio o fondatore, comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costituito e partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, mediante il versamento della quota di associazione e previo assenso dell'Assemblea.

Sono sostenitori coloro che aderiranno, a titolo gratuito, all'Associazione, condividendone gli scopi e collaborando al perseguimento dei fini statutari.

Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, oppure le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze acquisite nel campo delle attività pubbliche.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, con la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, ordinariamente almeno una volta ogni trimestre; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitarne la motivazione.

L'accoglimento della domanda di adesione comporta l'automatica iscrizione nel Libro Soci.

Nelle more della deliberazione del Consiglio Direttivo, coloro che hanno presentato domanda di adesione possono partecipare alla vita dell'Associazione, con la sola esclusione del diritto di voto che può essere esercitato solo da coloro che risultano iscritti nel Libro Soci.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento motivato di esclusione. Nel caso in cui l'escluso non condivida le motivazioni, può richiedere il lodo arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

5 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi obbligatori dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione, in qualità di soci e fondatori;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.

Inoltre, per volontà dei soci e dei fondatori o nei previsti dalla Legge, potranno o saranno nominati:

- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

6 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i più ampi poteri deliberativi.

Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro i termini previsti dalla Legge. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un quinto dei soci o almeno un terzo dei consiglieri oppure i revisori dei conti.

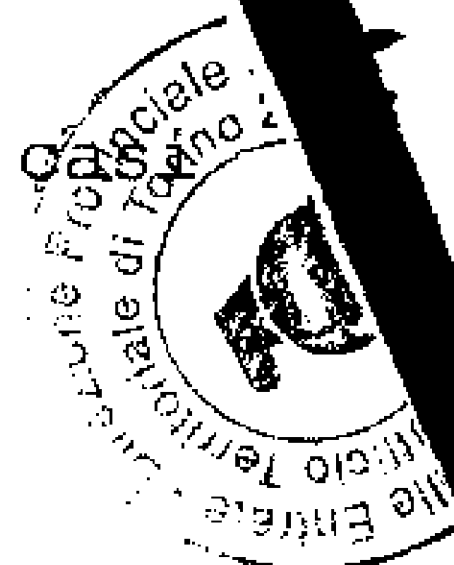
La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere portata a conoscenza dei soci mediante affissione nella sede sociale nei quindici giorni precedenti la prima convocazione, oppure mediante inviti scritti (inviati almeno otto giorni prima della data della riunione), oppure mediante pubblicazione su un periodico avente diffusione nella zona in cui opera l'Associazione. La convocazione dell'assemblea dei soci sarà portata a conoscenza dei componenti del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Tra la data per la prima e per la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono



definite di volta in volta dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare

Delle delibere adottate viene redatto verbale, firmato per conferma dal Presidente dell'Assemblea e da altra persona chiamata a svolgere le funzioni di segretario.

6 Assemblea:

- a) provvede alla nomina degli organi dell'Associazione, con le modalità di cui all'articolo 7;
- b) delibera su ogni questione sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sulle proposte di revisione dello Statuto;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati; nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- g) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio finale.

Le delibere di cui alle lettere a), b), c) d) sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea.

Le delibere di cui alle lettere e), f) g) sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti in assemblea.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare, per delega, da altro socio.

Ogni socio non potrà comunque rappresentare più di tre altri soci.

6 bis -DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. È riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione del socio minore.

6 ter Elettorato passivo

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge e dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo si acquisisce automaticamente con la maggior età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di undici persone, che possono suddividere le loro funzioni in base alle singole specifiche competenze. Le cariche sociali sono assolutamente gratuite.

Ai consiglieri saranno esclusivamente ed unicamente rimborsate le spese eventualmente sostenute, comprese quelle legali che eventualmente dovessero verificarsi per atti inerenti l'attività dell'associazione stessa.

L'intero consiglio viene nominato sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati sette candidati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare liste tanti soci che, regolarmente iscritti nel libro soci, rappresentino almeno il per cento degli aventi diritto al voto; gli esistenti novanta giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea, e verranno comunicati nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'ordinamento, ivi incluso quello sportivo, nonché l'esistenza dei requisiti

prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di sindaco.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

b) fra le restanti liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il per cento della totalità dei voti espressi in assemblea; ove una sola lista abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i sindaci effettivi e supplenti.

Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra i candidati delle stesse liste.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti consiglieri i primi tre candidati in ordine progressivo.

In caso di sostituzione di un consigliere tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi subentra il supplente della medesima lista; in caso di sostituzione di un consigliere tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui alla lettera b) del presente articolo.

Qualora non fosse presentata dai soci alcuna lista, per la nomina del consiglio e per l'eventuale sostituzione dei membri di tale organo nel periodo di durata della loro carica, si applicano le disposizioni del codice civile.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Se per dimissioni, o per altra causa, viene a mancare più della metà dei consiglieri, quelli rimasti in carica si intendono decaduti dalla carica e l'Assemblea verrà convocata d'urgenza per l'elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso che uno o più consiglieri, non costituenti la maggioranza dei consiglieri in carica, vengano a mancare, quelli restanti provvederanno alla loro sostituzione,

surrogandoli con i primi esclusi nella votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri promuovono singolarmente, nell'ambito delle rispettive competenze, e collegialmente, nel Consiglio Direttivo, l'attività dell'Associazione; coordinano le iniziative, valutano la fattibilità delle proposte, organizzano le singole attività, anche servendosi di collaboratori esterni.

Il Consiglio Direttivo può dettare norme di carattere generale alle quali i singoli consiglieri, pur nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, devono attenersi.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che non siano dalla legge o dal presente Statuto tassativamente riservati all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ed i fatti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

A tal proposito il Consiglio direttivo sarà obbligato a intrattenere rapporti bancari con primari istituti solo a mezzo firme congiunte di tutti i componenti del Consiglio Direttivo stesso con quella del Direttore dell'istituto di credito prescelto per l'operazione.

Il Consiglio Direttivo, pertanto:

- delibera sulle domande di ammissione o di recesso dei soci;
- amministra il patrimonio e le rendite sociali;
- dirige e gestisce l'Associazione;
- delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di necessità o urgenza dal Presidente;
- cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, quando lo richieda l'interesse dell'Associazione o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere in carica o dai revisori contabili, se vigenti.

La lettera di convocazione del Consiglio deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve essere inviata a ciascun consigliere almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute di diritto dal Presidente; in sua assenza sono presiedute dal

Vicepresidente o da altro consigliere appositamente nominato all'apertura della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza degli consiglieri in carica ed il voto della maggioranza dei presenti.

In ogni caso di parità prevarrà il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

8 - IL PRESIDENTE

La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente, salvo il disposto del successivo articolo 9.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

9 bis- Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazioni sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art.33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale

sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della società.

In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1 luglio 2024.

10 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti (se vigenti), nonché il libro degli aderenti all'associazione.

10Bis -Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con la Società è regolato dall'art. 25 e ss. Del D.Lgs. 36/2021.

I lavoratori della Società hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e Salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. In ogni caso, si rinvia per le figure di lavoratore sportivo a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 20 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, la Società può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente nella misura delle spese documentate relative al vitto, alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Società cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, se non tesserati, in capo alla Società che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Società si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso

quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

10 ter-Rapporto di lavoro sportivo del dilettantismo

1. Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con la Società è regolato dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quanto ricorrono i requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021
3. La società provvederà a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative. La Società si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

11 - BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente, entro i termini stabiliti dalla Legge, il rendiconto economico-finanziario sia preventivo che consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e con la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della stessa. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

12 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita

dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, osservate le disposizioni di legge in materia.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

13 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Torino, su ricorso della parte più diligente.

15 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e alle disposizioni del D.lgs 36/21

BAUMSSENOMME u 17/04/24
IN ORIGINALE FIRMATO:

Dario BARAVALLE
Marzio FANTINO
Luisa LUISE
Andrea BRUNI
Carlo GADDO
Ivan AMITRANO
Jacopo FINZI
Daniela GIAMMELLO

[Handwritten signatures]
Dario Baravalle
Marzio Fantino
Luisa Luise

[Handwritten signatures]
Andrea Bruni
Carlo Gaddo
Ivan Amitrano
Jacopo Finzi
Daniela Giammelto